

# **Sentenza dell'1 giugno 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi**

L'interesse ad agire per la declaratoria di nullità di un titolo brevettuale altrui non può essere identificato in un mero interesse al rispetto della legalità di cui un qualsiasi soggetto si affermi titolare. Deve piuttosto ribadirsi che l'esperimento della domanda di nullità di una privativa industriale mira ad eliminare un titolo ostativo al libero esercizio dell'attività di impresa e, laddove esso sia effettivamente nullo, alla rimozione degli effetti ad esso connessi con la correlativa possibilità di condurre liberamente quella l'attività nel campo ricoperto dal titolo brevettuale dichiarato nullo (conf. Trib. Milano n. 10518/2015).

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 122 c.p.i., l'interesse ad agire non può essere costituito da un interesse di mero fatto, non assistito dai requisiti di concretezza ed attualità, che sono comunemente richiesti dall'ordinamento affinché possa ritenersi integrata l'apposita condizione, che giustifica l'ammissibilità di una domanda di accertamento quale è per l'appunto la domanda di accertamento dell'invalidità di una privativa altrui.

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 122 c.p.i., deve ritenersi che l'interesse ad agire difetta quando l'attore promuove un'azione soltanto al fine di scongiurare l'eventualità di ulteriori e futuri procedimenti e la domanda di nullità dei titoli brevettuali avanzata dall'attrice è sorretta esclusivamente da generiche ed astratte esigenze di certezza dei rapporti tra le due imprese, non ponendosi, in

concreto, il problema di dover eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, in ordine alla portata di diritti e obblighi delle parti rispetto ai titoli brevettuali oggetto di censura.

*Principi espressi dichiarando il difetto di interesse ad agire della società in relazione alle domande proposte volte alla declaratoria di nullità di due brevetti di titolarità della società convenuta e dei quali l'inventore era stato il legale rappresentante della prima. La società attrice, non avendo allegato possibili profili di interferenza potenziale tra i manufatti realizzati dalla stessa e l'oggetto dei brevetti della convenuta, non ha, conseguentemente, dimostrato come i diritti vantati sui titoli brevettuali potessero costituire un ostacolo attuale e concreto al libero esercizio della propria libertà imprenditoriale.*

[Sent. 01.06.2020Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)